

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1688

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

di concerto col Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali

(ELIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1993

Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio

ONOREVOLI SENATORI. - L'aggiunta alla legge 25 marzo 1993, n. 81, modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415, che si propone con il presente disegno di legge è motivata dalla estrema semplicità delle operazioni di spoglio delle schede per il ballottaggio le quali non prevedono, al contrario di quanto avviene al primo turno, lo scrutinio dei voti di preferenza.

Per le suddette operazioni, pertanto, si ritiene che non sussistano le motivazioni che hanno di recente indotto il legislatore (articolo 6 della legge 15 ottobre 1993,

n. 415) a spostare al giorno successivo le operazioni di scrutinio, al fine di evitare che le condizioni psico-fisiche non ottimali dei componenti dei seggi elettorali, costretti ad operare durante le ore notturne, rendessero possibili errori materiali. La maggiore celerità degli scrutini contribuisce tra l'altro ad attenuare inconvenienti e distorsioni quali si sono di recente verificati nell'uso degli *exit polls*, abbreviando il lasso di tempo intercorrente tra le operazioni di voto e la proclamazione dei risultati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.